



COPIA  
AVV. TI

## TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Ufficio Esecuzione Mobiliare

n. 3843 / 2017 R. G. E.

### Il Giudice

- esaminati il **DECRETO-LEGGE** 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, lettera h), provvedimento legislativo convertito, con modificazioni, dalla **Legge** 24 aprile 2020, n. 27, e il **DECRETO-LEGGE** 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, prescrizione legislativa convertita, con modificazioni, dalla **Legge** 17 luglio 2020, n. 77, normativa che consente -per la trattazione delle procedure che non esigono la presenza personale delle parti- lo svolgimento della udienza e l'elaborazione dei procedimenti sul ruolo con la modalità "scritta";
- considera che la trattazione della procedura n. **3843 / 2017 R. G. E.** emarginata non richiede la presenza personale delle parti perciò -ex norme anzidette- può essere svolta mediante disquisizione "scritta";
- nota, per quanto di ragione, il Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili innanzi questo Tribunale -in applicazione dei provvedimenti legislativi precitati miranti a contrastare l'emergenza epidemiologica presente sull'intero territorio nazionale- sottoscritto l'11 maggio 2020 -in aggiornamento di quello sottoscritto il 15 aprile 2020- tra i Signori Presidente del Tribunale di Foggia e Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, e i criteri in (detta) convenzione fissati concernenti le modalità di trattazione delle udienze civili;
- rileva il carico del ruolo;

### p. q. m.

- **dispone** e significa che lo svolgimento della udienza del **9 settembre 2020** e la trattazione delle procedure sul ruolo saranno tenuti secondo le modalità "scritta" ossia senza la presenza delle parti e dei difensori, come per legge e definite in Protocollo del 15 aprile 2020 e dell'11 maggio 2020 predetti così saranno elaborati i procedimenti seguenti:
  - n. R. G. E. **2878/2016**;                      n. R. G. E. **3858/2017**;                      n. R. G. E. **2367/2018**;
  - n. R. G. E. **2657/2017**;                      n. R. G. E. **1583/2018**;                      n. R. G. E. **2367-1/2018**;
  - n. R. G. E. **3128/2017**;                      n. R. G. E. **1583-1/2018**;                      n. R. G. E. **2688/2019**;
  - n. R. G. E. **3843/2017**;                      n. R. G. E. **2017/2018**;                      n. R. G. E. **2688-1/2019**.

Rammenta la formalità di trattazione della udienza del 9 settembre 2020.

Gli avvocati depositeranno in telematico note scritte essenziali e sintetiche contenenti le deduzioni, le eccezioni e le istanze concernenti l'attività dell'udienza aventi la intestazione "*note di trattazione scritta*" o altra denominazione analoga nonché il numero della procedura, la data dell'udienza, i nominativi delle parti e dei patroni costituiti e un enunciazione introduttivo, chiaro e conciso, dell'oggetto e della classificazione delle petizioni (esempio: istanza di assegnazione o attribuzione beni; o istanza di sospensione; ovvero istanza di estinzione, ecc.);

- **assegna** alle parti costituite **termine fino a cinque giorni prima dell'udienza** per il deposito telematico delle note scritte prefate;
- **avverte** le parti possono formulare istanza di trattazione dell'udienza con modalità orale entro il termine di **cinque giorni** dalla comunicazione del presente decreto;
- **avvisa** le parti che -previa constatazione della comunicazione rituale a esse del presente provvedimento a cura della Cancelleria, essendo disposto per l'udienza del 9 settembre 2020 la trattazione mediante il deposito telematico di note scritte- all'udienza menzionata il giudice, dalla sua stanza al II piano del Palazzo di Giustizia, darà atto del deposito telematico casomai fatto e adotterà il provvedimento appropriato, che verrà partecipato comunque alle

parti costituite;

- **ammonisce** le parti che -constatata la partecipazione rituale a esse del presente decreto a cura della Cancelleria- nel caso in cui una di esse non depositi in telematico le note scritte nel termine sub cpv. **assegna** essa parte si intenderà per non comparsa e nel caso in cui nessuna delle parti provveda al deposito telematico di note scritte entro il termine assegnato dal giudice esse si intenderanno per non comparse all'udienza rammentata e si procederà ex art. 631 C.p.c..

Manda alla Cancelleria per la comunicazione tempestiva ai patrocinatori delle parti costituite e per l'annotazione "trattazione scritta".

Rinvia d'ufficio, per i medesimi adempimenti, i procedimenti seguenti:

all'udienza **16 ottobre 2020**, ore di rito, i:

n. R. G. E. <b>2368/2018</b> ;	n. R. G. E. <b>519/2019</b> ;	n. R. G. E. <b>1609/2019</b> ;
n. R. G. E. <b>2537/2018</b> ;	n. R. G. E. <b>1049/2019</b> ;	n. R. G. E. <b>1868/2019</b> ;
n. R. G. E. <b>189/2019</b> ;	n. R. G. E. <b>1549/2019</b> ;	n. R. G. E. <b>1917/2019</b> .

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla Segreteria del Presidente del Tribunale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Foggia, 6 agosto 2020

Il Giudice onorario  
avv. Giuseppe Pietro Gregorio Misto

